



**COMUNICATO STAMPA CISL FP DI PIETRO ANTONACCHIO 12-2-13
CALDORO DEVE RIMODULARE O ANNULLARE IL DECRETO 6**

“ Era ora che qualcuno evidenziasse a **Caldoro** ed ai suoi consiglieri di attenzionare meglio il famigerato decreto n.6 che aveva stabilito organici e nuove tariffe, al fine di rimodularlo ed adeguarlo ai costi di gestione, per le aziende che erogano prestazioni socio sanitarie – afferma il Segretario Generale della CISL FP **Pietro Antonacchio** – Tale eventualità era stata già evidenziata alla Giunta Regionale dai primi momenti di elaborazione del decreto n° 6/2010 del commissario ad acta della Regione Campania. Appare necessario nella logica e utilizzando criteri di buon senso, rivedere immediatamente tutta la normativa regionale relativa alla definizione di standard e tariffazione per le residenze sanitarie assistite, come altrettanto evidente sarebbe riaprire un dialogo costruttivo su tutta la filiera dei servizi socio assistenziali e sanitari, atteso che anche il problema della compartecipazione alla spesa sta tutto sul tavolo, completamente irrisolto. Stiamo andando altrove, da un'altra parte, nel senso che domani, anzi da oggi tutto sta cambiando irreversibilmente. Sarebbe ora che anche i nostri politici e tutte le istituzioni cominciassero a cambiare l'approccio alla disamina dei problemi, ipotizzando, qualora si ritenessero non più in forza, di rinunciare o di dimettersi, come il nostro Santo Pontefice ha fatto, mostrando senso di responsabilità e di umiltà infinita.”

ESTRATTO DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO del 11/02/2013

Quanto, poi, ai criteri di calcolo utilizzati per determinare le tariffe, si evidenzia la esistenza di vari errori sul costo del personale.

Infatti la Regione Campania ha erroneamente applicato il CCNL AIOP per il biennio economico 2004-2005 per le figure professionali non mediche come valore base per determinare il costo lordo aziendale annuo, omettendo di aggiungere agli stipendi tabellari gli altri elementi accessori (come ad esempio quelli elencati dall'art. 49 del CCNL AIOP 2005-2005 per le figure professionali non mediche) che contribuiscono a determinare la retribuzione fondamentale su cui applicare le maggiorazioni derivanti dagli oneri previdenziali. Ha inoltre inspiegabilmente utilizzato i valori economici del CCNL AIOP-ARIS-FdG aggiornati al biennio economico 2004-2005 mentre avrebbe dovuto correttamente fare riferimento a quelli del biennio economico 2006-2007; analogo procedimento ha applicato in riferimento al CCNL AIOP-ARIS-FdG per le figure mediche.

Ha determinato forfaitariamente alcune componenti di costo diverse da quelle del personale utilizzando i medesimi valori economici che furono adottati per determinare le tariffe delle prestazioni riabilitative ex art.26 per il periodo 2003-2005 senza un aggiornamento dell'indice FOI.

omissis

In conclusione la determinazione dei costi presi a base delle tariffe è stata effettuata con una notevole approssimazione e senza l'audizione delle parti sociali.

omissis

In tali termini , in riforma della sentenza impugnata, gli appelli riuniti devono essere accolti, i ricorsi di primo grado accolti, il provvedimento commissariale annullato.